

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 22/05/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 30 agosto 2016, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 14.976,00, da rimborsare in n. 72 rate di € 208,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 28 febbraio 2019 dopo la scadenza della rata n. 29.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 656,42, oltre interessi.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
5. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
6. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
7. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha altresì preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa sopra menzionata, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.
8. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche alla luce di quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.
9. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.
10. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni assunte dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si giunge alle seguenti conclusioni:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, sia per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Passando ora al caso di specie, un contratto analogo a quello per cui è causa è già stato scrutinato nella decisione n. 2536/2019. In tale occasione, il Collegio ha ritenuto che, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si debba fare riferimento alle pattuizioni contenute nel piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente.

Il Collegio ha però precisato che tale criterio può essere adottato allorché il predetto piano sia stato sottoscritto dal ricorrente, oppure prodotto da quest'ultimo; qualora non ricorrano questi presupposti, il rimborso dovrà invece avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Ad avviso del Collegio, nel caso di specie i predetti presupposti non sussistono: il piano annuale di rimborso è stato prodotto dal solo intermediario ed esso non risulta sottoscritto dal ricorrente. A fronte di quanto precede, pertanto, gli oneri *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio *pro quota*.

Secondo l'orientamento dell'Arbitro, infatti, gli oneri *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* sono rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, sulla base di un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Su queste basi la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 558,22, come risulta dalla seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11403 del 25 giugno 2020

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	29
rate residue	43

TAN ▶	6,771%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,72%
- in proporzione alla quota	37,90%

n/c ▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 268,75 ☐	€ 170,55 ☒	☐		€ 170,55
☐	commissioni rete distributiva (recurring)	€ 1.048,32	€ 626,08 ☒	€ 397,31 ☐	☐	€ 238,41	€ 387,67
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 558,22
interessi legali	si ☐

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 558,22 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA